



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 26

Roma, 3 Giugno 2026



IL SIAP TUTELA IL PERSONALE E NON SOSTERRÀ SCELTE CHE RALLENTANO IL NEGOZIATO CONCERNENTE L'INTERO IMPIANTO DEL FESI

Nel corso della riunione del 28 maggio 2026, il confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sul FESI 2025 è proseguito con un altro approfondimento dei temi già discussi il 21 maggio. L'impianto economico generale del Fondo è stato confermato, così come le prospettive di sviluppo dell'indennità info-investigativa. In questo contesto, il SIAP ha riaffermato con forza la propria linea politica e sindacale, nessuna esclusione, nessuna discriminazione e pieno riconoscimento del lavoro svolto dal personale impegnato nelle attività di Polizia Giudiziaria e nelle articolazioni operative della Polizia di Stato. Una posizione portata avanti con coerenza e determinazione, che continua a trovare riscontro nel dialogo con l'Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento delle attività investigative e operative che garantiscono quotidianamente il funzionamento del sistema sicurezza. Durante il confronto è stato chiarito in modo definitivo che le assenze previste dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 saranno equiparate alla presenza ai fini della corresponsione del FESI, un risultato che il SIAP considera fondamentale per la tutela del personale e per il principio di equità. È stata inoltre confermata l'ipotesi di elevare la presenza giornaliera a 6,63 euro, all'interno di uno stanziamento complessivo di 158.799.692,87 euro, di cui circa 142 milioni destinati proprio alla presenza giornaliera. Restano confermate anche le principali voci economiche: 17,50 euro per il turno di reperibilità, 10 euro per il cambio turno, 6,40 euro per il turno in alta montagna e 610 euro annui per il forfettario dei cambi turno dei Reparti Mobili. Il SIAP ha ribadito con assoluta fermezza che il FESI 2025 dovrà essere liquidato entro luglio 2026, senza ritardi né rallentamenti

Sommario:

Il SIAP tutela il personale e respinge scelte che rallentano il negoziato concernente l'intero impianto del Fesi 1

Mobilità del personale, avviato il confronto sui nuovi criteri dei pareri ostativi- Esito incontro. 2

Passeggero senza cinture di sicurezza. Obblighi e responsabilità del conducente in caso di decesso a seguito d'incidente stradale 3

Condotta impropria fuori servizio e responsabilità disciplinari: irrilevante l'avallo del superiore gerarchico 4

Disciplina normativa e applicativa dei d.P.R. 205/2025 e 206/2025 per il personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa 4

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito per l'Assegno al nucleo familiare 2026-2027 5

Tutti i bonus fiscali per la disabilità: cosa sono e come ottenerli 6

Crescita moderata del PIL nel primo trimestre 2026 con revisione al rialzo delle stime 6

Comunicazioni interne 8

è OFFLINE il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



ulteriori. L'Amministrazione ha manifestato la volontà di accelerare il percorso negoziale, ipotizzando una nuova riunione nella settimana del 15 giugno per definire l'accordo da sottoporre alla firma del Ministro dell'Interno, con l'obiettivo condiviso di chiudere tutte le procedure entro giugno e consentire il pagamento già nel mese di luglio. Il sindacato ha inoltre stigmatizzato la scelta sia di chi chiede i tavoli separati per la trattativa sulle ulteriori indennità previste dalla coda contrattuale 2022/2024 e dalle risorse aggiuntive del 2025, sia perché la procedura negoziale per il FESI non prevede tavoli separati. In sintesi, detta impostazione rallenta il percorso che avrebbe già potuto portare a risultati concreti per il personale. Se il confronto fosse rimasto unitario, sarebbe stato possibile affrontare subito la distribuzione delle risorse destinate alle indennità della Polizia Giudiziaria, della Polizia Scientifica, delle articolazioni investigative e operative, della Polizia di Frontiera e di altri settori impegnati nei servizi operativi, definendo un quadro negoziale avanzato e immediatamente applicabile. Per questo il SIAP ritiene doveroso chiarire, che eventuali ritardi non gli potranno essere attribuiti a nessun titolo. Il SIAP conferma così una linea fondata su responsabilità, competenza e trasparenza, respingendo logiche divisive che indeboliscono il fronte sindacale e rischiano di ritardare il riconoscimento economico dovuto ai colleghi. L'impegno dichiarato resta quello di difendere un modello basato sull'equità, sulla valorizzazione delle professionalità e sul rispetto di tutti, senza lasciare indietro nessuno.

[CLICCA QUI](#)



♦ **Mobilità del personale, avviato il confronto sui nuovi criteri dei pareri ostativi- Esito incontro.**


Il 27 maggio 2026 si è svolta una riunione dedicata alle procedure di mobilità del personale della Polizia di Stato, con particolare attenzione ai pareri ostativi espressi dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza. Tali pareri, spesso collegati a situazioni giudiziarie di diversa natura, determinano il diniego delle domande di trasferimento presentate da operatori che risultano coinvolti, anche indirettamente o loro mal-

grado, in vicende locali che generano valutazioni di incompatibilità. All'incontro, cui hanno partecipato tutte le Organizzazioni Sindacali, erano presenti per l'Amministrazione il Vice Prefetto Maria De Bartolomeis e una delegazione del Gruppo di Lavoro istituito con Decreto del Capo della Polizia del 15 novembre scorso, guidato dal Presidente Dr. Massimo Ucci e dal Vice Presidente Dr. Patrizio Canale Parola. A tale Gruppo è stato affidato il compito di definire criteri univoci e uniformi per la formulazione dei pareri ostativi. Nel corso della riunione il Dr. Ucci ha illustrato l'intenzione dell'Amministrazione di intervenire sia sugli aspetti procedurali sia su quelli contenutistici, avviando un confronto con il Sindacato finalizzato alla predisposizione di una circolare che stabilisca valutazioni chiare e condivise per l'emissione dei pareri negativi di incompatibilità, che saranno in futuro di competenza della DAGEP e non più delle singole Autorità Provinciali di P.S. Il SIAP, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro e per l'impostazione presentata, ha evidenziato come la delicatezza della materia, che incide direttamente sulla vita professionale, personale e familiare degli appartenenti alla Polizia di Stato, richieda la massima chiarezza e trasparenza nella definizione dei criteri. Il SIAP ha inoltre sottolineato la necessità di un coinvolgimento attivo già nella fase di elaborazione delle proposte, affinché possano contribuire con l'esperienza maturata sul territorio e con la conoscenza delle numerose casistiche affrontate negli anni. È stato inoltre ribadito che il parere delle strutture locali non dovrebbe avere carattere vincolante. Contestualmente, il SIAP ha espresso apprezzamento per il nuovo meccanismo che consentirà al dipendente, già durante l'inserimento della domanda sul portale, di ricevere un preavviso di incompatibilità qualora sussistano motivati impedimenti, con l'indicazione delle relative ragioni. Ciò permetterà all'interessato di presentare osservazioni e ottenere il parere definitivo prima della chiusura della procedura di mobilità. Poiché l'incontro ha rappresentato solo l'avvio di un percorso di approfondimento, considerata la complessità e l'ampiezza delle situazioni riconducibili alla materia — quali il tempo trascorso dai fatti, la gravità dei reati, le frequentazioni e altri elementi valutativi — saranno programmate ulteriori riunioni con il Gruppo di Lavoro dell'Amministrazione. In tali occasioni il SIAP si farà portavoce, in modo costruttivo e propositivo, delle molteplici casistiche che negli anni sono state trattate in maniera disomogenea, anche attraverso contributi provenienti dal territorio.

♦ **Passeggero senza cinture di sicurezza. Obblighi e responsabilità del conducente in caso di decesso a seguito d'incidente stradale.**

La Sentenza n. 46566 del 18 dicembre 2024 della Corte di Cassazione, a seguito d'impugnazione da parte della Corte di Appello di Roma, ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria di primo grado del Tribunale di Frosinone con cui chi aveva provocato un incidente stradale non era stata ritenuta responsabile di omicidio colposo ex articolo 589 c.p. del proprio passeggero, trasportato senza cinture di sicurezza allacciate, non ritenendo ravvisabile nella condotta di guida della stessa alcun profilo di colpa. Dalla ricostruzione processuale, a parere del Tribunale, non erano emerse violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale a carico della conducente del mezzo e il sinistro era stato causato dall'attraversamento improvviso della sede stradale di un cane randagio che aveva costretto la donna a una manovra emergenziale. Il Tribunale argomentava quindi, che nessun addebito poteva essere mosso alla conducente, rispetto al decesso del passeggero, trovato con metà busto fuori dall'abitacolo, schiacciato dall'auto-vettura, anche se si era accertato che lo stesso, seduto sul sedile posteriore, al momento del sinistro non stava indossando le cinture di sicurezza. Nonostante il perito nominato dal Tribunale avesse ritenuto verosimile che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto ragionevolmente impedire l'exitus della persona offesa (trattenendola all'interno dell'abitacolo impedendo che fosse sbalzato fuori dal finestrino), il Tribunale giungeva a questa conclusione poiché l'auto, alla guida della quale si trovava, non era dotata di sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture e, in ogni caso, non era ragionevole attendersi che la conducente potesse verificare costantemente, durante la marcia, il loro utilizzo. Avverso la sentenza proponeva ricorso immediato il Procuratore Generale contestando l'erronea applicazione da parte del Tribunale di Frosinone dell'articolo 589 co. 2 c.p. vigente all'epoca dei fatti, e dell'articolo 172 co.1 D.lgs. n. 285/1992 secondo i quali invece, doveva rispondere di omicidio colposo poiché deve essere ritenuto responsabile della violazione colui il quale prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo - non esiga che costoro indossino la cintura di sicurezza - non verifichi che lo facciano - e in caso di renitenza, rifiuti il trasporto, continuando a verificarlo durante la marcia, anche con l'aiuto degli altri passeggeri trasportati, interpellando direttamente il passeggero. Nel caso specifico dalle risultanze processuali era emerso che solo la conducente e la passeggera seduta al suo fianco indossavano le cinture di sicurezza al momento del sinistro e che l'uso da parte del ragazzo deceduto del detto dispositivo ne avrebbe potuto, ragionevolmente, evitare la morte. Era emerso inoltre, che l'imputata non aveva mai preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero le cinture. Il Procuratore generale aveva chiesto pertanto, l'annullamento della sentenza del Tribunale di Frosinone con rinvio al giudice competente per l'appello risultando comunque violato l'art. 172 C.d.S..

Il ricorso veniva ritenuto fondato dalla Suprema Corte giacché contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale circa l'assenza della colpa specifica contestata, era stata accertata la violazione dell'art. 172



del medesimo ed era emerso che l'utilizzo della cintura avrebbe ragionevolmente impedito la morte del passeggero. A tal proposito la Corte di Cassazione chiariva che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cin-

tura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e a omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. Secondo la Suprema Corte, pertanto, anche ove si escludano responsabilità penali nella manovra evasiva attuata dal conducente, questi sarà sempre responsabile ove non pretenda e verifichi il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti i passeggeri dell'autovettura, una volta accertato il nesso causale.



◆ **Condotta impropria fuori servizio e responsabilità disciplinari: irrilevante l'avallo del superiore gerarchico**

Il TAR Veneto ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista dall'art. 4, n. 18, del D.P.R. 737/1981 nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato che, pur libero dal servizio, aveva accertato due violazioni del Codice della strada in modo non conforme ai doveri di correttezza, imparzialità e deontologia professionale. La vicenda trae origine da un esposto con cui veniva richiesto alla Questura di verificare la condotta del dipendente che, secondo quanto segnalato, aveva accertato violazioni al Codice della strada senza rispettare le prescritte procedure, omettendo tra l'altro la contestazione immediata, utilizzando modalità non conformi e operando in una situazione connotata da un evidente interesse personale. All'esito del procedimento disciplinare, il titolo

lare della potestà sanzionatoria riteneva la condotta censurabile e infliggeva la sanzione pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione mensile, ai sensi dell'art. 4, n. 18, del D.P.R. n. 737/1981, provvedimento successivamente confermato in sede di ricorso gerarchico. Il dipendente proponeva quindi ricorso al TAR. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso, affermando principi di particolare rilievo per il personale della Polizia di Stato. In merito alla prima censura, veniva chiarito che, pur permanendo la qualifica di pubblico ufficiale anche fuori dal servizio, essa non legittimava l'esercizio di poteri sanzionatori amministrativi in assenza delle necessarie condizioni formali e funzionali. Nel caso di specie, il dipendente aveva attuato una forma di "giustizia personale", utilizzando impropriamente prerogative d'ufficio in un contesto connotato da coinvolgimento diretto e interesse personale, in assenza di terzietà e imparzialità. Ne conseguiva la piena riconducibilità della condotta alla fattispecie residuale di cui all'art. 4, n. 18, del D.P.R. 737/1981 ("qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza."). Il tribunale sottolineava, inoltre, che l'avallo dato dal superiore gerarchico all'operato del dipendente era del tutto irrilevante ai fini della valutazione della condotta disciplinare che anzi, avrebbe dovuto integrare anche gli estremi per sanzionare il superiore. In merito alla seconda censura, il Collegio escludeva la violazione del diritto di difesa per la mancata audizione dei testimoni indicati dall'incolpato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 737/1981, precisando che tale attività istruttoria non è obbligatoria quando i fatti risultino già sufficientemente accertati. Nel caso concreto, le testimonianze richieste sarebbero state irrilevanti, poiché la sanzione non riguardava la veridicità delle infrazioni accertate, bensì le modalità arbitrarie e non conformi con cui erano state accertate. Infine, in merito alla terza censura, il TAR ribadiva il principio secondo cui la determinazione della sanzione disciplinare rientrava nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, sindacabile in via generale dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti vizi di legittimità, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, la sproporzione o il travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie. La sanzione irrogata, peraltro, era stata ritenuta congrua anche in considerazione del discredito arrecato all'immagine dell'Amministrazione.

◆ **Disciplina normativa e applicativa dei d.P.R. 205/2025 e 206/2025 per il personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa**

Si fa riferimento alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, dei due decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono gli accordi sindacali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023. Tali accordi rappresentano la prima applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha istituito specifiche aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con l'obiettivo di garantire una sostanziale perequazione dei trattamenti economici e normativi, nel rispetto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni economiche contenute nei due decreti, riguardanti l'erogazione di un elemento retributivo accessorio una tantum per ciascun anno dei due trienni, l'applicazione dal 1° gennaio 2022 delle indennità previste dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, e l'indennità mensile d'impiego per il personale del NOCS, sono già state illustrate nella circolare della Direzione centrale per i servizi di ragioneria n. 19266 del 25 febbraio 2026.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, l'articolo 3 del d.P.R. n. 205 del 2025 estende ai dirigenti, dalla data di entrata in vigore del decreto, alcuni istituti già previsti per il restante personale, tra cui il congedo e il riposo solidale disciplinati dall'articolo 22 del d.P.R. 20

aprile 2022, n. 57, come modificato dal d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53. A tal fine è stato sottoscritto, il 20 marzo 2026, un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, che stabilisce l'applicazione delle medesime procedure già definite negli accordi del 30 giugno 2022 e del 13 giugno 2025, con utilizzo della stessa modulistica e gestione centralizzata tramite il sistema informatizzato del Servizio affari generali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Il medesimo articolo 3 prevede inoltre l'estensione al personale dirigente delle disposizioni in materia di congedo parentale contenute nell'articolo 8 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nonché degli articoli 24, 25, 27 e 29 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, relativi rispettivamente alla tutela della genitorialità, al congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere, al congedo per aggiornamento scientifico e ai congedi straordinari e aspettative. Trattandosi di norme già vigenti per il restante personale, esse si applicano ai dirigenti secondo gli stessi criteri già illustrati nelle precedenti circolari esplicative.

L'articolo 7 del d.P.R. n. 205 del 2025 introduce, in via transitoria e fino alla definizione della disciplina sulle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, una disposizione volta a garantire lo svolgimento dell'attività sindacale. In particolare, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche negli organismi direttivi delle organizzazioni rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai quali non si applica l'articolo 46, comma 7-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017, possono fruire di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, entro il limite dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.

Infine, entrambi i decreti del Presidente della Repubblica contengono una clausola di salvaguardia che stabilisce che al personale dirigente continuano ad applicarsi tutte le disposizioni normative e negoziali già estese alla data di entrata in vigore dei decreti stessi.



◆ Rivalutazione annuale dei livelli di reddito per l'Assegno al nucleo familiare 2026-2027

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede che i limiti di reddito familiare utilizzati per riconoscere l'Assegno per il nucleo familiare vengano aggiornati ogni anno, con decorrenza dal 1° luglio, in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall'ISTAT, registrata tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente. In applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto dal 1° marzo 2022 l'Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abolito, dalla stessa data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfani, i nuovi limiti di reddito riguardano esclusivamente i nuclei composti da familiari diversi dai figli, ossia coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, come già indicato nella circolare n. 34 del 28 febbraio

2022. Di conseguenza, l'aggiornamento è stato effettuato sulle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D. La variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevata dall'ISTAT tra il 2025 e il 2024, è pari a +1,4%. Sulla base di tale incremento, i limiti di reddito riportati nelle tabelle degli importi mensili dell'Assegno per il nucleo familiare sono stati adeguati per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027. In allegato alla circolare sono fornite le tabelle aggiornate con i nuovi limiti reddituali e i relativi importi mensili da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi limiti saranno validi anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.



[CLICCA QUI](#)



◆ **Tutti i bonus fiscali per la disabilità: cosa sono e come ottenerli**

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e per i loro familiari comprendono un insieme articolato di misure che riguardano diversi ambiti di spesa. La Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità illustra nel dettaglio tutti i benefici previsti. Per quanto riguarda l'acquisto dei veicoli, è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta sia per l'acquisto sia per l'eventuale adattamento del mezzo, insieme all'applicazione

dell'Iva agevolata al 4%. Sono inoltre previste l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione, sia per i passaggi di proprietà dei veicoli usati sia per le prime iscrizioni al PRA dei veicoli nuovi. Per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici è prevista una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute e l'applicazione dell'Iva al 4% per l'acquisto. Sono comprese anche le detrazioni relative alle spese di acquisto e mantenimento del cane guida per le persone non vedenti e la detrazione del 19% per i servizi di interpretariato destinati alle persone sorde. Rientrano tra le agevolazioni anche gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni Irpef previste per i lavori destinati al superamento o alla rimozione degli ostacoli alla mobilità. Per quanto riguarda le spese sanitarie, è consentita la deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per la persona con disabilità. Infine, per l'assistenza personale è prevista la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. È inoltre riconosciuta una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, calcolata su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Crescita moderata del PIL nel primo trimestre 2026 con revisione al rialzo delle stime**

Nel primo trimestre del 2026 il Prodotto interno lordo, misurato in valori concatenati con base 2020 e corretto per effetti di calendario e stagionalità, è aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le informazioni aggiuntive raccolte sul trimestre hanno portato a una revisione al rialzo della stima preliminare diffusa il 30 aprile 2026, che indicava una crescita dello 0,2% su base congiunturale e dello 0,7% su base tendenziale. La crescita acquisita per l'intero 2026 si attesta allo 0,6%. Il trimestre ha avuto un giorno lavorativo in meno rispetto al precedente e lo stesso numero di giornate rispetto al primo trimestre del 2025.

Confrontando i dati con il trimestre precedente, tutte le principali componenti della domanda interna risultano in aumento: i consumi finali nazionali crescono dello 0,4% e gli investimenti fissi lordi dello 0,7%. Le importazioni diminuiscono dello 0,7%, mentre le esportazioni registrano un incremento del 2,2%. La domanda interna al netto delle scorte contribuisce positivamente alla crescita del Pil per 0,4 punti percentuali: 0,3 punti provengono dai consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private e 0,1 dagli investimenti fissi lordi, mentre la spesa delle Amministrazioni Pubbliche non fornisce contributi. Le scorte incidono negativamente per 1,1 punti percentuali, un effetto solo in parte compensato dal contributo positivo della domanda estera netta, pari a 0,9 punti.

Dal lato dell'offerta si osserva una diminuzione del valore aggiunto dell'agricoltura (-0,5%), una situazione invariata nell'industria e un aumento nei servizi (+0,4%). Le nuove informazioni disponibili portano a una revisione al rialzo di un decimo di punto delle variazioni congiunturali e tendenziali del Pil rispetto alla stima preliminare di fine aprile, così come della crescita acquisita per il 2026. Anche dal punto di vista settoriale si confermano la flessione dell'agricoltura, la stabilità dell'industria e l'espansione dei servizi. Sul fronte della domanda risultano positivi i contributi degli investimenti, dei consumi finali e della domanda estera netta. Le ore lavorate aumentano dello 0,3% e i redditi da lavoro dipendente pro capite crescono dello 0,9%.

[CLICCA QUI](#)



GIUGNO

Tommaso STALLONE - Elicottero pronto al volo all'alba a Bari



L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30												

SIAPInform@26

del 3 Giugno 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargini, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI